

Trento, 2 settembre 2021
LM/lb

Egregio Signor
dott. Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

E, p.c.

Egregio Signor
ing. Paolo Simonetti
Dirigente Umst per l'innovazione nei
settori energia e telecomunicazioni
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

OGGETTO: Approvazione del disegno di legge 'Semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi a impianti per le telecomunicazioni, la radiodiffusione e le infrastrutture di comunicazione elettronica. Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 e della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, nonché di disposizioni connesse'- espressione parere.

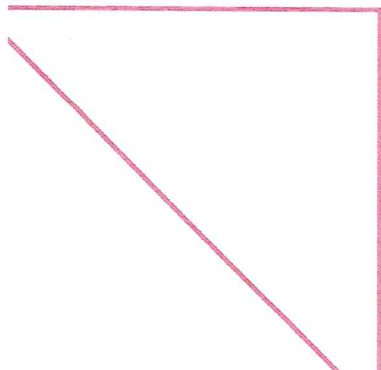
In riscontro alla Sua richiesta di parere, meglio specificata in oggetto, pervenuta il 10 agosto 2021, con la presente comunico che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 1° settembre 2021 ha espresso:

parere favorevole con osservazioni.

Il Consiglio delle autonomie locali ha apprezzato innanzitutto la volontà di porre ordine, tramite il DDL, alla disciplina autorizzativa relativa agli impianti di telecomunicazione, radiodiffusione e infrastrutture di comunicazione elettronica, soprattutto nell'attuale momento di sviluppo di nuove tecnologie (es. 5G), che preoccupano la popolazione sotto i profili sanitari, ambientali e, in generale, di sicurezza della popolazione e di vivibilità dei centri abitati.

In tal senso si accoglie con favore la costituzione di un **tavolo di coordinamento provinciale** (art. 4) per definire una programmazione coordinata per uno sviluppo sostenibile delle reti sul territorio e quale canale di comunicazione istituzionale nei confronti della popolazione (art. 5). Il Tavolo, nominato dalla Giunta provinciale, si occuperà della definizione delle azioni e misure previste dalla legge ed esaminerà in via preliminare (art. 6) le istanze presentate per gli impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione, soprattutto se riguardano localizzazioni in siti sensibili. Al tavolo possono essere invitati i gestori di impianti e di reti di telecomunicazione, operatori economici del settore, esperti o portatori di interesse.

L'opportunità di avere a disposizione una "cabina di regia provinciale" che accompagni la concertazione tra i soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici e gli operatori privati e che fornisca adeguata e costante informazione alla popolazione è sicuramente una risorsa che dovrà essere utilizzata anche per affiancare gli Enti locali nella valutazione e gestione delle istanze dei gestori.





Il Tavolo di coordinamento, oltre che fungere da organo consulenziale per le azioni della Provincia, dovrebbe essere posto a disposizione anche delle esigenze di chiarimento degli Enti locali interessati da richieste di posizionamenti di nuovi impianti o di potenziamento degli esistenti. Allo scopo, è necessario assicurare la **presenza permanente dei Comuni, tramite una rappresentanza al tavolo di coordinamento** (comma 3), in quanto in esso vengono valutate le localizzazioni degli impianti nel territorio comunale e vengono autorizzate – in fase preliminare – le differenti localizzazioni nel caso di siti sensibili. Oltre ai singoli casi trattati, per i quali **deve poter presenziare il Sindaco (o Suo delegato) del Comune interessato alla localizzazione dell'impianto**, la presenza dei rappresentanti degli Enti locali permetterà la condivisione delle politiche strategiche delle telecomunicazioni sull'intera Provincia e di mettere a patrimonio comune le esperienze maturate e le peculiarità territoriali.

Per le motivazioni di cui sopra, è indispensabile che sia previsto il **parere del CAL** ove si dice che la Giunta provinciale può individuare con **linee guida** (comma 4) le **azioni di coordinamento** per incentivare l'utilizzo di strutture comuni, anche esistenti, nonché la localizzazione degli impianti al fine di minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico per indirizzare l'attività del Tavolo.

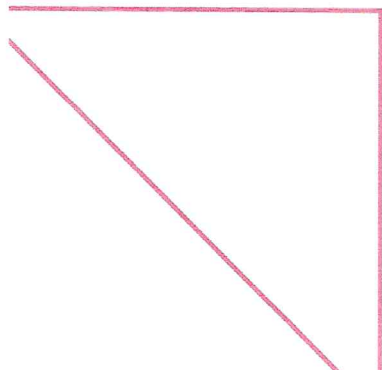
Sarebbe inoltre opportuna la previsione del **parere del CAL anche ai fini della approvazione del regolamento attuativo** (art. 8, comma 5 e art. 14), in quanto in esso verranno specificati gli obblighi/facoltà in capo ai Comuni, come le modalità di individuazione dei siti sensibili nei territori in cui verranno installate le antenne.

Il DDL prevede anche l'implementazione di uno sportello unico (art. 7) per il deposito delle richieste, con la previsione di una conferenza di servizi decisoria per il rilascio di una autorizzazione unica (art. 9) che assomma in sé gli aspetti ambientali, edilizi, sanitari, di tutela del paesaggio etc.. portando al rilascio di un unico provvedimento per il posizionamento degli impianti. Il Comune partecipa alla conferenza di servizi, in modalità sincrona, attraverso un unico rappresentante, espressamente delegato, e rende il proprio assenso o dissenso motivato e i titoli abilitativi necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica (es. permesso di costruire), indicando le modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Considerato che il DDL pone ordine rispetto alla disciplina autorizzatoria, andrebbero specificati quali sono i casi (es. riconversione/potenziamento antenne) in cui non è necessaria l'AU, ma – in linea con la normativa statale – è sufficiente presentare SCIA, comunicazione o altra forma di semplificazione procedurale; sembrerebbe infatti che l'obbligo di rilascio della AU sia dettato solo per i nuovi impianti, mentre non per le riconversioni degli impianti esistenti.

A differenza della disciplina attuale, nel nuovo sistema delineato dal DDL il ruolo del Comune si svolge, in via preliminare, nel contesto del tavolo di coordinamento ove si valuta la localizzazione degli impianti e in seno alla conferenza di servizi ove si formano i titoli autorizzativi. E' pertanto importante **precisare e chiarire** – nel nuovo contesto procedurale - **la necessaria individuazione dei siti sensibili nel regolamento edilizio comunale** al fine di rendere concreta la possibilità per il Comune di escludere certe aree dal posizionamento degli impianti a fronte di una localizzazione alternativa offerta a parità di condizioni prestazionali.

Infatti, se da una parte l'attuale regolamento in materia di elettromagnetismo approvato con D.P.P 20.12.2012, n. 25-100/Leg., all'articolo 3, comma 3) non ne





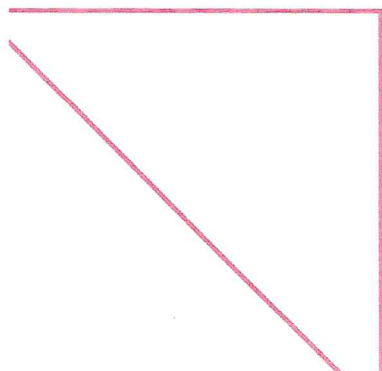
prevede l'obbligatorietà, dall'altra la legge provinciale per il governo del territorio 2015, all'articolo 75, co.1, laddove indicando i contenuti del REC, alla lettera j) precisa che lo stesso contiene *"Le disposizioni volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione compresa l'individuazione cartografica dei siti sensibili secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia"*. Entrando più nello specifico del tema relativo ai "siti sensibili", va considerato anche che il vigente regolamento provinciale in materia di elettromagnetismo definisce gli stessi in maniera differenziata: sotto l'aspetto socio sanitario e sotto l'aspetto storico architettonico. Relativamente all'eventuale individuazione da parte dei comuni di "siti sensibili di interesse socio-sanitario" va tenuto conto che questa possibilità andrebbe meglio disciplinata dal punto di vista del coordinamento con le competenze di APPA, che è chiamata ad esprimere le proprie vincolanti valutazioni dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico. Inoltre, se l'individuazione di detti siti da parte dei comuni deve essere fatta mediante cartografia da allegare al regolamento edilizio comunale, non va sottovalutato il fatto che si tratta di siti soggetti a dinamiche anche rapide che mal si adattano ad essere indicati in una cartografia da approvare con una delibera del Consiglio comunale. Tutti aspetti che andranno affrontati in sede di redazione del regolamento attuativo.

Analogamente ad altre esperienze regionali, nella individuazione dei siti sensibili si potrebbe inoltre introdurre la **previsione di fasce di rispetto** (90 metri), coincidenti con il raggio di emissione degli impianti per ampliare le aree sensibili al di là della semplice individuazione catastale.

Per quanto riguarda la **dichiarazione di pubblica utilità** (art. 10), similmente alla normativa nazionale viene introdotta la possibilità di esproprio per i "fondi necessari alla installazione degli impianti" in assenza di accordo bonario sul prezzo di vendita con il proprietario interessato. Considerato che lo sviluppo delle nuove tecnologie comporterà necessariamente di avvalersi di numerose celle in ambito urbano (quasi sempre costituenti impianti in copertura), va introdotta nel disegno di legge una chiara ed esplicita esclusione dalla possibilità di esproprio sia di porzioni di edifici privati che delle relative pertinenze. Allo stesso modo andrebbe precisato che **non possono essere oggetto di esproprio le aree pubbliche di proprietà comunale**: il posizionamento in siti pubblici è da preferirsi tramite soluzioni convenzionali che permettono peraltro al Comune di introitare un equo canone di occupazione.

Un'ultima critica si rivolge alle **attività di controllo e vigilanza** (art. 11), le quali rimangono, per la parte di competenza edilizia, in capo alle Amministrazioni comunali con il corrispondente potere di assumere i provvedimenti in autotutela.

Al fine della verifica del rispetto dei limiti di esposizione, l'APPA procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti (comma 2); è previsto che APPA possa procedere anche sulla base di segnalazioni dei Comuni con riguardo a interventi edilizi comportanti sopraelevazioni o cambi di destinazioni d'uso. I Comuni non sono attrezzati per rendere operativa tale previsione di carattere eccessivamente generico, che introduce un controllo sistematico su tutte le pratiche edilizie. Per rendere effettiva tale previsione è indispensabile che vengano individuati preventivamente quali sono gli interventi significativi ai fini delle verifiche ambientali tramite indicazione puntuale che circoscriva le aree interessate (es. residenziali, centri storici) e le tipologie di interventi soprattutto nel caso dei cambi di destinazione d'uso. Al riguardo si evidenzia come necessaria



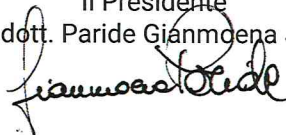


Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

l'introduzione, mediante specifica norma, di uno strumento di trasparenza per l'individuazione cartografica delle stazioni emittenti da parte del soggetto provinciale che rilascia le relative autorizzazioni (catasto delle antenne). Sarebbe inoltre opportuno, sempre in tema di trasparenza, rendere pubblici e disponibili i risultati dei controlli sul rispetto dei limiti effettuati da APPA in modo che siano a disposizione di tutte le Amministrazioni le notizie ambientali circa il rispetto dei limiti di emissione a tutela della salute pubblica.

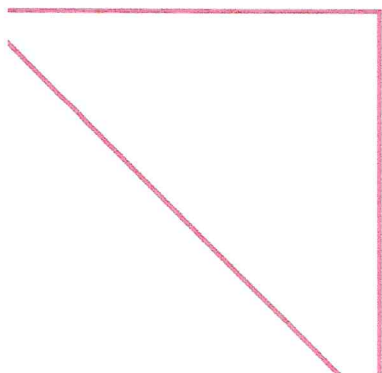
Si raccomanda infine un miglior coordinamento tra le definizioni recate all'art. 18 e la disciplina paesaggistica dettata all'art. 19, ove (lett. I bis) si escludono da autorizzazione i locali contenenti le apparecchiature elettroniche, mentre all'art. 18 si assoggettano ad autorizzazione del Sindaco (d-ter).

Distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena




Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it





Seduta di data: 01.09.2021

Progressivo: 81/2021

Inizio seduta: ore 16.08

Fine seduta: ore 17.37

Punto odg: 1

Inizio trattazione: ore 16.08

Fine trattazione: ore 16.41

Votazione: ore 16.38

Quorum funzionale: 12/22

Presenti (18): ing. Betta Alessandro, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, Cereghini Michele, dott.ssa Cramerotti Alida, ing. Depaoli Daniele, avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, ing. Perli Alberto, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio.

Assenti (13): Beretta Gianni, Bernard Ivo, geom. Biada Daniele, arch. Brugnara Andrea, Comperini Christian, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (CCT), Marocchi Giuliano, Oss Emer Roberto, Pellizzari Ketty, Puecher Luca, Rech Michael, dott. Valduga Francesco.

Il Consigliere Beretta Gianni entra in Aula ad ore 16.25; il Consigliere arch. Brugnara Andrea entra in Aula ad ore 16.15; il Consigliere Marocchi Giuliano entra in Aula ad ore 16.11; la Consiglieria Pellizzari Ketty entra in Aula ad ore 16.20.

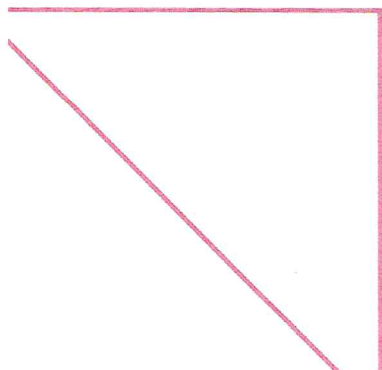
Votanti (22): (Beretta Gianni, ing. Betta Alessandro, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, dott.ssa Cramerotti Alida, ing. Depaoli Daniele, avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio)

- ✓ Favorevoli: 21
- ✓ Contrari: 0
- ✓ Astenuti: 1 (arch. Brugnara Andrea)

Non votanti: 0

Dichiarazioni a verbale:

- nessuna
- vedi allegato





Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Sono presenti in Aula, al fine dell'illustrazione della tematica al Cal, l'Assessore provinciale Achille Spinelli e l'ing. Paolo Simonetti.

In sede di votazione, il Presidente Gianmoena e i Consiglieri avv. Detomas Giuseppe e geom. Girardi Christian, ravvisando problemi di funzionamento con il voto elettronico, dichiarano ciascuno di esprimere voto favorevole.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

